

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 1996****che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura**

(96/463/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

vista la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, per uniformare i metodi di prova e di valutazione dei risultati al momento dell'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, è opportuno designare un organismo di riferimento;

considerando che occorre definire le competenze e le mansioni di tale organismo;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è auspicabile designare il centro «INTERBULL» quale organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove per i bovini riproduttori di razza pura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il centro di cui all'allegato I è designato quale organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura.
2. I compiti del centro designato al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. YATES

(¹) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 54. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO I

Denominazione del Centro:

INTERBULL Centre
Department of animal breeding and Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Box 7023
S-750 07 Uppsala, Sweden

ALLEGATO II

I compiti del centro designato all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione, sono i seguenti:

- 1) fungere da centro di documentazione e di informazione per i metodi di prova e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina per gli Stati membri dell'Unione europea, secondo quanto stabilito dalla decisione 86/130/CEE (¹). Il centro svolge i suoi compiti
 - raccogliendo regolarmente i risultati delle valutazioni genetiche nonché i relativi elementi di calcolo;
 - raffrontando i diversi metodi di prova e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina;
- 2) su richiesta degli Stati membri o della Commissione:
 - a) fornire un'assistenza al fine di contribuire all'armonizzazione dei diversi metodi di prova e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, in particolare raccomandando i metodi di calcolo da utilizzare;
 - b) fornire un'assistenza per consentire il raffronto dei risultati dei metodi di prova e di valutazione del valore genetico degli animali nei vari Stati membri, in particolare:
 - mettendo a punto protocolli di controllo che consentano di effettuare le valutazioni nei diversi Stati membri in modo da migliorare la pertinenza dei risultati e l'efficacia dei programmi di selezione;
 - realizzando una valutazione internazionale degli animali, sulla base della valutazione genetica effettuata nei vari Stati membri;
 - diffondendo i risultati individuali delle valutazioni internazionali;
 - pubblicando le formule di conversione e tutti i valori genetici ad essi relativi;
 - c) aiutare gli organismi di cui al punto I dell'allegato della decisione 86/130/CEE a partecipare ai raffronti dei risultati della valutazione del valore genetico a livello internazionale;
 - d) sottoporre a esame approfondito i problemi concernenti la valutazione degli animali riproduttori di razza pura e cercare di risolvere i problemi connessi alla valutazione genetica eseguita nei diversi Stati membri.

(¹) GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/515/CE (GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 30).